



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Ordinanza/0096/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 3105/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Antonino Piro - Componente (Relatore)

Marina Vajana - Componente

Enrico Vitali - Componente

Accursio Gallo - Componente

Divinangelo D'Alesio - Componente

Elisabetta Ricchiuti - Componente

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Sul procedimento 3105/TFNSVE/2025-2026, 3105 - Ricorso proposto dalla società UNION EZZELINA (943049) contro la società CASTION (780624) avverso il mancato pagamento del premio di formazione tecnica relativo al calciatore CATTAI LEONARDO (5675667), il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche,

PRESO ATTO che in data 28 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società FCD Union Ezzelina (matricola 943049) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società CASTION (matricola 780624) perché sia dichiarato il suo diritto ad ottenere il pagamento del premio di formazione tecnica, ex art. 99 NOIF, relativo al calciatore Cattai Leonardo (matricola 5675667);

CONSIDERATO che, tra gli atti depositati, la Società ricorrente ha annesso la pec-mail con la quale ha inviato alla controparte il ricorso proposto al Tribunale Federale Nazionale, senza, tuttavia, allegare anche copia dell'avvenuta consegna della pec-mail medesima;

RITENUTO, pertanto, sussistenti i presupposti per concedere alla ricorrente un termine per l'integrazione della prova circa la regolare instaurazione del contraddittorio con la controparte, mediante deposito del documento comprovante l'avvenuta consegna della pec-mail di avvenuta proposizione del ricorso al Tribunale Federale Nazionale introduttivo della controversia in titolo, il Tribunale con ordinanza del 22 maggio 2026 ha invitato la società ricorrente a depositare, entro il 25 maggio 2026, la prova dell'avvenuta notifica del ricorso;

RILEVATO che in data 25 maggio 2026 la società ricorrente ha depositato comunicazione con la quale non solo ha precisato che la notifica del ricorso effettuata alla scadenza dei termini non è andata a buon fine in quanto l'indirizzo pec della società Castion recuperato dall'elenco società all'interno del Portale LND è risultato non valido, ma anche che nell'impossibilità - per la ristrettezza dei termini- di inviare notifica a mezzo servizio postale, ha ritenuto di inviare il ricorso con posta elettronica ordinaria senza ricevere alcun riscontro dalla società resistente;

RITENUTO che il contegno della società CASTION impedisce di fatto il legittimo diritto della società ricorrente a pretendere il pagamento del premio ostacolando di fatto l'avvio della relativa procedura;

CONSIDERATO che l'art. 50, comma 5 CGS consente agli organi di giustizia sportiva di rimettere in termini una parte se è incorsa in una decadenza per causa ad essa non imputabile;

Tanto premesso



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

DISPONE

la rimessione in termini, concedendo alla società ricorrente di procedere alla notifica del ricorso con strumenti alternativi all'invio di posta elettronica certificata entro la data del 5 giugno 2026, con termine al 26 giugno 2026 per il deposito della prova dell'avvenuta notifica.

Rinvia per il prosieguo della trattazione a nuovo ruolo.

Dispone, altresì, di trasmettere gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

L'ESTENSORE

Antonino Piro

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai